RIORDINAMENTO DELL'UFFICIO TRADUZIONI DI LEGGI ED ATTI STRANIERI

Art. 13

Inquadramento del personale in servizio

Il personale appartenente ai ruoli dell'Ufficio traduzioni, di cui alla tabella 9 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e' collocato nei ruoli organici stabiliti dall'articolo 1 della presente legge, nella qualifica corrispondente a quella di provenienza, avuto riguardo al titolo di studio posseduto, alla anzianita' di servizio ed all'attuale qualifica.

Versione in vigore dal 5 settembre 1962, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Riordinamento dell'Ufficio traduzioni di leggi ed atti stranieri
Estremi	Legge 1 agosto 1962, n. 1206
Capo	II — Disposizioni transitorie
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 21 agosto 1962

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 23 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/riordinamento-dell-ufficio-traduzioni-di-leggi-ed-atti-stranieri/art-13-inquadramento-del-personale-in-servizio

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it